



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa

Affidamento N. 36 del 20/03/2020

Spett.Le

AVV. GERMANO SCARAFIOCCA
via Cottolengo 8

56100/Pisa

Partita Iva: 01457480505

germano.scarafiocca@pecordineavvocatipisa.it

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CONTROVERSIA APES
C. ESSECI COSTRUZIONI SRL- APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA

Vista l'atto dell'Amministratore unico di APES Nr. 26 del 09/03/2020

SMART CIG: N. ZD42C8063D richiesto in data: 20/03/2020

CUP:

IMPEGNO N. 100 - CAPITOLO: 30-7-1-105

Proponente: Paola Giampaoli

Responsabile del Procedimento: Paola Giampaoli

Il Sottoscritto AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

In data 04/11/2005 veniva sottoscritto tra Apes e Esseci Costruzioni Srl il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di recupero urbanistico in Cascina loc. S. Lorenzo alle Corti.

L'appalto doveva essere realizzato in due fasi ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era

stabilito in 990 (novecentonovanta) giorni, così suddivisi: i primi 480 giorni naturali,

continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, erano necessari per l'esecuzione dei fabbricati "B" e "C", per l'attrezzatura polivalente e per le opere di urbanizzazione funzionali ai suddetti fabbricati; successivamente, trascorsi 3 mesi, necessari per la demolizione e smaltimento delle c.d. case minime, si doveva procedere alla consegna dei lavori necessari per la costruzione degli edifici "A" e "D" ed al completamento delle opere di urbanizzazione, assegnando l'ulteriore termine di 510 giorni naturali, continui e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna. La controversia nasce nel gennaio del 2011 quando l'impresa Esseci Costruzioni srl, cita in giudizio Apes, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento della stazione appaltante nell'esecuzione del contratto con la conseguente risoluzione dello stesso. Esseci contestava il mancato rispetto dei tempi da parte di Apes di consegna dei lavori del secondo lotto; Apes, che nel frattempo aveva risolto il contratto di appalto con l'impresa, sosteneva invece, che tale mancata consegna fosse dovuta alla presenza di gravi difetti e vizi del primo lotto che non avrebbero consentito nei tempi prestabiliti il trasferimento delle famiglie dalle c.d. case minime, ai nuovi edifici. A fronte della citazione, Apes nominava l'Avv. Germano Scarafiocca per la propria difesa in giudizio.

Durante il corso del giudizio veniva nominato un CTU che confermava pienamente gli inadempimenti dell'impresa, quantificando anche le penali spettanti ad Apes. Nonostante la CTU fosse favorevole ad Apes, il giudice con sentenza n. 1103 del 4/11/2019, si è pronunciato con una sentenza parziale nella quale ha dichiarato la risoluzione del contratto inter partes, ha rigettato le domande di Apes, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione delle somme spettanti a parte attrice. Ritenuto che tale sentenza sia errata e meritevole di impugnazione anche in considerazione degli esiti inizialmente favorevoli della CTU;

Considerato che l'Avv. Germano Scarafiocca, conosce approfonditamente le vicende che hanno portato all'emanazione di tale sentenza;

Visto il preventivo presentato in data 15/01/2019 e considerato che lo stesso è congruo;

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del Direttore n. 26 del 09/03/2020 che autorizza l'affidamento descritto in premessa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 7 del 31/01/2020;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o altre cause ostative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dato atto che l'Amministratore Unico dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o altre cause ostative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

AFFIDA

L'incarico per l'appello della sentenza n. 1103 del 4/11/2019, emessa dal Tribunale di Pisa, all'Avv. Germano Scarafiocca (C.F. SCRGMN59P21F522H; P.IVA 01457480505) con studio in Pisa via G.B. Cottolengo n. 8, per un importo complessivo pari a

€ 10.405,20, comprensivo di spese generali, cap, oltre IVA, come da preventivo, secondo le seguenti scadenze:

€ 3.588 oltre IVA per la fase di studio e introduttiva nell'anno 2020;

€ 3.827,20 oltre IVA per la fase istruttoria nell'anno 2020, salvo diversa indicazione all'esito della fissazione dell'udienza

€ 2.990 oltre IVA per la fase decisoria nell'anno 2021 o successivi in cui il Giudice emanerà la sentenza.

Importo Affidamento: € 10.405,20. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 28/01/2020 al 31/12/2030

L'incaricato opererà con mezzi propri e non sussisterà alcun obbligo di presenza quotidiana e/o costante presso gli Uffici dell'Apes, fatti salvi gli incontro e le riunioni concordate con il professionista. I quesiti o le richieste di pareri dovranno

essere inoltrate dal Direttore di Apes o da suo incaricato in forma scritta, per posta, a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio in premessa indicato.

L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico:

- avrà a sua disposizione copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità di Apes , sarà cura dell'Ente se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.;
- si impegna ad evidenziare al committente eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'esecuzione dell'incarico nonché a seguire tutte le specifiche tecniche e le indicazioni fornite dal committente;
- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;
- si impegna ad apportare agli elaborati eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla società committente senza ulteriore compenso, purché dette modifiche ed integrazioni non snaturino i sostanziali criteri informativi dell'attività tecnica resa;
- si impegna ad eseguire personalmente l'incarico con la massima diligenza e cura, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario (art. 2232 cc).

Con l'accettazione di presente incarico il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente incarico, compresa la polizza professionale regolarmente stipulata ed in corso di validità e di accettare esplicitamente tutte le parti del presente affidamento.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. A partire dall' 1/1/2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ovvero in formato XML e dovrà obbligatoriamente transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse con modalità diverse si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

L'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente:

fatturericevuteapes@apespisa.it

Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – s.c.p.a. (A.P.E.S. s.c.p.a.)

Via Enrico Fermi 4

56126 – PISA

C.F. e P.IVA 01699440507

Codice destinatario: 0000000

In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento. Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), di cui viene rilasciata specifica informativa.

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.